

TRIBUNALE DI ASTI  
CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI  
Via Govone, 9 – Asti ( telef. 0141 -388434 – fax 0141 – 388426)

Ai sigg.ri Presidenti:

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti**  
**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo**  
**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino**

**Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Asti**  
**Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Cuneo**  
**Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Torino**


**Consiglio dell'Ordine dei Notai di Asti**  
**Consiglio dell'Ordine dei Notai di Cuneo**  
**Consiglio dell'Ordine dei Notai di Torino**

**OGGETTO: Emergenza sanitaria.**

D'ordine del Presidente del Tribunale dott. G. Girolami si trasmette il provvedimento in allegato in materia di Fallimenti ed Esecuzioni Immobiliari con preghiera di provvedere urgentemente all'inoltro agli iscritti rivestenti la qualità di curatore e professionista delegato.-

Asti, 14/03/2020

Il Funzionario/Giudiziario  
G. Sileo



Prot. 908 U.  
del 13.3.2020



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI

Via Govone n. 9, - 14100 Asti

Pec: [prot.tribunale.asti@giustizia.it](mailto:prot.tribunale.asti@giustizia.it); Pec: [prot.tribunale.asti@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.asti@giustiziacert.it)

### IL PRESIDENTE

ritenutane la doverosità alla luce dell'emergenza sanitaria in corso,  
preso atto della comunicazione del presidente della sezione civile in ordine alle decisioni già assunte e alle direttive che intendono impartire i giudici delle esecuzioni immobiliari, dottori Perfetti e Bottallo e i giudici delegati ai fallimenti, dottori Bottallo e Carena nei procedimenti loro assegnati,  
ritenuto che si tratta di indicazioni e direttive assolutamente condivisibili, nell'ottica di contenimento del contagio e nel rispetto della lettera e dello spirito delle disposizioni prese a livello nazionale dagli organi legislativi e di governo;  
ritenuto unicamente dover precisare che il termine indicato dai giudici fallimentari debba intendersi, allo stato, quello del 22 marzo 2020,  
conferma e ratifica (con la precisazione che precede sulla data finale) le seguenti disposizioni

A

in materia fallimentare

Si intendono rinviate a data successiva al 22.3.2020 tutte le udienze in materia fallimentare e prefallimentare, salvo che venga dedotta l'urgenza ai sensi dell'art. 2 c. 2 lett. g) punti 1 del decreto legge n. 11/2020. Parimenti sospese fino alla stessa data sono le operazioni di vendita davanti ai delegati e ai curatori, salvo che risulti la sussistenza delle ragioni di urgenza di cui all'art. 2 c. 2 lett. g) punti 1 del decreto legge n. 11/2020. Il curatore o il delegato provvederanno a rinviare a data successiva al 22.3.2020.

I giudici delegati procederanno in modo ordinario a smaltire le istanze presentate in via telematica.

I curatori sono invitati ad interloquire con i giudici delegati via e.mail – all'indirizzo nome.cognome@giustizia.it – per rappresentare qualsiasi problematica relativa alle procedure”.

## B

### in materia di esecuzioni immobiliari

rilevato che l'art. 1, comma 1 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 ha disposto che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;

rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono altresì sospesi durante lo stesso periodo i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1;

rilevato che le procedure esecutive non rientrano tra i procedimenti esclusi dalla sospensione ai sensi del citato art. 2, comma 2, lett. g), fatta salva la clausola di chiusura, riferibile in generale a tutti i procedimenti, secondo cui la sospensione non si applica nei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione di urgenza fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

tutto ciò rilevato e ritenuto;

le esecuzioni immobiliari sono sospese sino alla data del 22 marzo 2020, salva la adozione del decreto di urgenza di cui all'art. 2, comma 2, lett. g) punto 1 ultimo periodo del D.L. 11/2020;

sono parimenti sospese fino alla stessa data le udienze avanti ai delegati alle vendite nonché i termini per il versamento del saldo prezzo; il delegato provvederà a fissare nuovo esperimento di vendita a data successiva al 22 marzo 2020.

Manda alla segreteria di comunicare al presidente della sezione civile, ai giudici e ai consigli dell'ordine interessati, nonché alle rispettive cancellerie di comunicare ai curatori e ai delegati nominati.

Asti, 13 marzo 2020

Depositato alla Cancelleria del  
Tribunale il 14.03.2020  
Il Funzionario Giudiziario



Il Presidente  
Giandarlo Girolami

